

**COORDINAMENTO NAZIONALE PERMANENTE DEI PRESIDENTI DEI CONSIGLI  
DELLE AUTONOMIE LOCALI**

**Regolamento di organizzazione e funzionamento**

\*\*\*

**Articolo 1**

**(Finalità)**

1. Il Coordinamento Nazionale Permanente dei Consigli delle Autonomie Locali, denominato anche "Coordinamento dei Presidenti dei Consigli delle Autonomie Locali", con sede in Roma ha la finalità di:
  - a) promuovere delle forme di raccordo tra le attività e le iniziative dei singoli Consigli, favorendo lo scambio di informazioni e di esperienze;
  - b) coordinare le attività di elaborazione, studio e ricerca, sia per ciò che attiene ai profili istituzionali e costituzionali dei Consigli che nell'ambito delle materie afferenti le loro specifiche competenze;
  - c) svolgere attività di interlocuzione con gli organi di governo e con gli altri organi costituzionali, nell'ambito dello specifico ruolo e delle funzioni proprie dei Consigli delle Autonomie Locali;
  - d) elaborare posizioni comuni su specifici argomenti e formulare proposte dirette a valorizzare il ruolo degli enti locali nei progetti di riforma costituzionale dello stato e nella legislazione regionale.
2. Il Coordinamento valorizza e garantisce il ruolo degli enti locali nei processi di attuazione dell'ordinamento costituzionale, così come previsto, in particolare, dal Titolo V, Parte II, della Costituzione; promuove e favorisce il rispetto del principio di sussidiarietà nell'attribuzione delle funzioni amministrative con particolare riferimento all'ambito regionale.
3. Sono ammessi di diritto a far parte del Coordinamento i Consigli delle Autonomie Locali che non vi abbiano aderito in sede di costituzione e che lo facciano successivamente o che dovessero essere istituiti, sempre in un momento successivo, purché ne facciano richiesta all'Ufficio di Coordinamento.

**Articolo 2**

**(Articolazioni del Coordinamento)**

1. Costituiscono articolazioni del Coordinamento:
  - a) l'Assemblea;
  - b) il Coordinatore;
  - c) l'Ufficio di Coordinamento.

### Articolo 3

#### (Assemblea)

1. L'Assemblea è composta dai Presidenti dei Consigli delle Autonomie locali che hanno sottoscritto l'atto costitutivo o che aderiranno al Coordinamento anche successivamente. Ciascun Presidente può farsi rappresentare nelle sedute da un proprio delegato.
2. L'Assemblea svolge le seguenti funzioni:
  - a) elezione del Coordinatore; del Vice-coordinatore vicario; e dell'Ufficio di Coordinamento.
  - b) formazione dei Gruppi di lavoro, aperti alla più ampia partecipazione dei rappresentanti delle autonomie locali e regionali dei singoli CAL e indicazione dei membri dell'Ufficio di Coordinamento, o loro delegati, che ne assumono le funzioni di responsabile.
  - c) Approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento del Coordinamento e relative modifiche.
  - d) Approvazione di un documento programmatico annuale.
  - e) Esame di ogni oggetto di interesse dei Consigli delle Autonomie Locali.

### Articolo 4

#### (Funzionamento dell'Assemblea)

1. Le riunioni dell'Assemblea sono convocate dal Coordinatore. Di norma, esse si svolgono a Roma con cadenza trimestrale; si tengono, altresì, quando ne facciano richiesta almeno tre Presidenti dei Consigli delle Autonomie Locali.
2. L'ordine del giorno delle riunioni, formulato dal Coordinatore, viene inviato almeno sette giorni prima della seduta, salvo giustificato motivo. Sono, comunque, inseriti all'ordine del giorno gli argomenti richiesti da un Presidente di Consiglio delle Autonomie Locali.
3. La riunione è valida con la presenza di almeno un terzo dei componenti. Le sedute per l'elezione del Coordinatore; dell'Ufficio di Coordinamento e del Vice-coordinatore sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.
4. Le determinazioni concernenti il regolamento di organizzazione e funzionamento del Coordinamento sono valide con la presenza di almeno i due terzi dei componenti.
5. Nei limiti dei *quorum* costitutivi sopra indicati, le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

### Articolo 5

#### (Coordinatore)

1. Il Coordinatore rimane in carica per la durata del suo mandato quale Presidente del CAL di appartenenza. In caso di vacanza e comunque fino a che non si sia proceduto alla elezione del Coordinatore ne svolge le funzioni il Vice-coordinatore.
2. Il Coordinatore svolge le seguenti funzioni:
  - a) convoca e presiede l'Assemblea, ne stabilisce l'ordine del giorno;
  - b) rappresenta il Coordinamento sulla base delle posizioni deliberate dall'Assemblea;
  - c) adotta tutte le misure necessarie per l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni dell'Assemblea e per il buon funzionamento del Coordinamento;
  - d) promuove forme di confronto e collaborazione con le più significative associazioni o strutture di rappresentanza delle autonomie locali e regionali.

## **Articolo 6**

### **(Ufficio di Coordinamento)**

1. L'Ufficio di Coordinamento è composto dal Coordinatore; dal Vice-coordinatore e da tre altri rappresentanti eletti dall'Assemblea.
2. L'Ufficio di Coordinamento coadiuva il Coordinatore nell'istruttoria degli argomenti da sottoporre al dibattito e all'approvazione dell'Assemblea.
3. Partecipa alle riunioni dell'Ufficio di Coordinamento un Segretario eventualmente nominato dal Coordinamento, senza oneri a carico del Coordinamento.

## **Articolo 8**

### **(Disposizioni attuative)**

L'Assemblea potrà adottare, con le maggioranze di cui all'art. 4, comma 5, eventuali disposizioni attuative e/o integrative del presente regolamento, al fine di assicurare la regolare funzionalità del Coordinamento. In particolare l'Assemblea delibererà sulle eventuali forme di finanziamento delle attività del Coordinamento; in tal caso eleggerà al proprio interno un Tesoriere e/o un Collegio dei revisori. Le strutture del CAL di riferimento del Coordinatore assumono le funzioni di struttura di segreteria del Coordinamento.

Roma, 22 giugno 2011